



Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod. FI; le Condizioni Aggiuntive sono valide se richiamate sul modulo di polizza apponendo una croce alla Configurazione di rischio prescelta.

OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori od omissioni commessi nell'esercizio delle attività espressamente riservate dalla legge all'esercente la professione di amministratore di stabili condominiali svolta in base agli Artt. 1130 e 1131 del Codice Civile.

L'assicurazione vale inoltre:

- per le perdite patrimoniali cagionate a terzi ed imputabili a fatto colposo o doloso dei collaboratori, praticanti e dipendenti dell'Assicurato, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell' Assicurato;
- per le perdite patrimoniali cagionate a terzi dovute a mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione totale o parziale di attività economiche di qualsiasi genere conseguenti ad un sinistro risarcibile a termini di polizza. La presente garanzia è prestata nell'ambito del massimale indicato in polizza per il sinistro cui si riferisce la richiesta di risarcimento e sino a concorrenza del 10% dello stesso.
- per la perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, supporti informatici da qualunque causa determinati. Limitatamente al costo di rifacimento degli stessi, la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del 20% del massimale di polizza.
- per le perdite patrimoniali derivanti dall'attività svolta dall'assicurato in qualità di sostituto d'imposta (a titolo esemplificativo e non esaustivo : il condominio è diventato sostituto d'imposta a far data 1 gennaio 1998 e pertanto deve effettuare le ritenute d'acconto dell'imposta IRPEF su compensi corrisposti ai professionisti, ai lavoratori dipendenti ed all'amministratore; il condominio deve presentare il modello 770, in via telematica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti i pagamenti ed effettuate le ritenute; il condominio deve rilasciare il CUD attestante gli importi corrisposti, le ritenute ed i contributi versati);
- per le perdite patrimoniali derivanti dalla inosservanza del D.Lgs nr 196 del 30/06/2003 (codice in materia dei dati personali) e successive modifiche alle seguenti condizioni:
 - completo adempimento, da parte del Titolare e/o Responsabile, delle misure di sicurezza disposte dalla legge o dagli atti normativi ad essa connessi;
 - attività di trattamento dei dati limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi dalla garanzia i trattamenti di dati aventi finalità commerciali;
 - limitazione della copertura alle perdite patrimoniali rimanendo quindi esclusi dal risarcimento i danni, come definiti in polizza.

La presente estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza di un importo pari a 1/3 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 2.500,00

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le Condizioni Generali e gli articoli da 1 a 4 della presente Scheda di Copertura.

- per le perdite patrimoniali derivanti da attività di perito del tribunale (CTU), di perito di parte o di perito extragiudiziale. Resta tra le Parti convenuto che l'assicurazione è prestata previa applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo di ciascun sinistro, con il minimo di Euro 2.500,00.
- per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche o integrazioni nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione dei fabbricati di cui l'assicurato stesso risulta essere l'amministratore.

La presente garanzia è operante alla condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori nonché , ove imposto dal decreto legge suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La presente estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza di un importo pari ad euro 150.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00.

- La garanzia viene estesa inoltre , all'amministrazione di immobili non condominiali per la responsabilità civile derivante all'assicurato unicamente dall'espletamento delle seguenti mansioni:
 - riscossione delle rate di affitto e spese accessorie;
 - determinazione dei canoni di locazione dovuti in base ad aggiornamento od adeguamento dei medesimi in corrispondenza delle disposizioni legislative in materia
 - redazione di rendiconti consuntivi e preventivi nonché dei quadri analitici di ripartizione, per le spese accessorie e per il riscaldamento, determinando gli eventuali conguagli;
 - assunzione e /o licenziamento addetto custodia e/o manutenzione e/o pulizia di immobili;
 - tenuta dei libri paga per l'assistenza previdenziale e simili, rilascio della dichiarazione dei redditi e versamento dei contributi agli Enti mutualistici previdenziali;
 - cura degli impianti e servizi comuni e relativa documentazione d'uso;

- segue -

- compimento degli atti di conservazione dell'immobile nell'interesse della proprietà;
- convocazione di riunioni e/o assemblee degli inquilini e/o con i legali rappresentanti della proprietà.

Inoltre viene compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi della legge 449/97 relativa ai compiti di gestione della procedura per l'ottenimento dei benefici fiscali sulle spese per i lavori di ristrutturazione, manutenzione ordinaria, e/o straordinaria delle parti condominiali.

2 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art.1.6 delle Condizioni Generali, sono altresì escluse le perdite patrimoniali derivanti:

- da omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione;
- da omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;

3 - LIMITI DI RISARCIMENTO

Il massimale indicato in polizza per le perdite patrimoniali rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa.

Per le perdite patrimoniali derivanti da sanzioni di natura fiscale, multe e ammende diverse da quelle escluse dall'Art. 1.6 delle Condizioni Generali la garanzia è prestata nell'ambito del suddetto massimale per sinistro e per annualità assicurativa, sino a concorrenza di 1/3 dello stesso.

Più perdite patrimoniali originate da un medesimo errore od omissione - anche se commessi nell'ambito di diversi mandati in successivi anni solari - saranno considerate come derivanti da un unico sinistro verificatosi nell'annualità in cui è stato commesso il primo errore od omissione.

In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente.

4 - FRANCHIGIA

Resta tra le Parti convenuto che l'assicurazione è prestata previa applicazione di una franchigia, per ciascun sinistro, di Euro 750.00.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(Sono valide se richiamate sul modulo di polizza apponendo una croce alla Configurazione di rischio prescelta.)

D) SERVIZI DI INFORMATICA

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che l'assicurazione è stipulata dal Contraente anche in nome e per conto della società di informatica indicata sul modulo di polizza che svolge servizio di informatica esclusivamente per l'attività professionale svolta dall'Assicurato.

L'assicurazione vale per le perdite patrimoniali cagionate a terzi conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento, di atti, documenti o titoli non al portatore, supporti informatici da qualunque causa determinati. La garanzia s'intende prestata limitatamente al costo di rifacimento degli stessi.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate a terzi per errori compiuti dalla Società stessa, ferme le esclusioni di cui ai punti f) e g) dell'Art. 1.6 delle Condizioni Generali. La Società mantiene il diritto di rivalsa nei confronti dei fornitori della società di informatica indicata sul modulo di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata alla condizione che l'Assicurato si impegni a conservare o a far conservare dai propri clienti, presso le loro sedi, un esemplare dei documenti con esclusione, quindi, di tutte le spese supplementari quali, ad esempio, tempi di studio, analisi, programmazione ed elaborazione.

Inoltre, ad integrazione di quanto previsto dall'Art.1.6 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non vale per:

- le attività di programmazione e di elaborazione finalizzate al servizio bancario;
- i danni cagionati agli elaboratori ed alle apparecchiature elettroniche in genere;
- il pagamento di penali messe a carico dell'Assicurato per il ritardo nella consegna di documenti e nella registrazione o elaborazioni di dati;
- le spese di rifacimento, correzione o modifica di programmi di elaborazione errati.

L'Assicurato dichiara che gli introiti denunciati per il calcolo del premio sono comprensivi del fatturato della società di informatica di cui l'Assicurato stesso si avvale per l'esercizio della sua attività professionale.

La presente estensione di garanzia viene prestata entro il limite di 1/3 del massimale di polizza per sinistro ed anno assicurativo e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di Euro 2.500,00.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le Condizioni Generali e gli articoli da 1 a 4 della presente Scheda di Copertura.

H) PREGRESSA ESTESA FINO A 5 ANNI

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1 punto 1.1 lettera a) e punto 1.1 lettera b - 1) delle Condizioni Generali, la presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato non oltre cinque anni prima della data di effetto dell'assicurazione, non noti all'Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le Condizioni Generali e gli articoli da 1 a 4 della presente Scheda di Copertura



Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod. FI; le Condizioni Aggiuntive sono valide se richiamate sul modulo di polizza apponendo una croce alla Configurazione di rischio prescelta.

OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori od omissioni commessi nell'esercizio delle attività espressamente riservate dalla legge all'esercente la professione di amministratore di stabili condominiali svolta in base agli Artt. 1130 e 1131 del Codice Civile.

L'assicurazione vale inoltre:

- per le perdite patrimoniali cagionate a terzi ed imputabili a fatto colposo o doloso dei collaboratori, praticanti e dipendenti dell'Assicurato, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell' Assicurato;
- per le perdite patrimoniali cagionate a terzi dovute a mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione totale o parziale di attività economiche di qualsiasi genere conseguenti ad un sinistro risarcibile a termini di polizza. La presente garanzia è prestata nell'ambito del massimale indicato in polizza per il sinistro cui si riferisce la richiesta di risarcimento e sino a concorrenza del 10% dello stesso.
- per la perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, supporti informatici da qualunque causa determinati. Limitatamente al costo di rifacimento degli stessi, la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del 20% del massimale di polizza.
- per le perdite patrimoniali derivanti dall'attività svolta dall'assicurato in qualità di sostituto d'imposta (a titolo esemplificativo e non esaustivo : il condominio è diventato sostituto d'imposta a far data 1 gennaio 1998 e pertanto deve effettuare le ritenute d'acconto dell'imposta IRPEF su compensi corrisposti ai professionisti, ai lavoratori dipendenti ed all'amministratore; il condominio deve presentare il modello 770, in via telematica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti i pagamenti ed effettuate le ritenute; il condominio deve rilasciare il CUD attestante gli importi corrisposti, le ritenute ed i contributi versati);
- per le perdite patrimoniali derivanti dalla inosservanza del D.Lgs nr 196 del 30/06/2003 (codice in materia dei dati personali) e successive modifiche alle seguenti condizioni:
 - completo adempimento, da parte del Titolare e/o Responsabile, delle misure di sicurezza disposte dalla legge o dagli atti normativi ad essa connessi;
 - attività di trattamento dei dati limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi dalla garanzia i trattamenti di dati aventi finalità commerciali;
 - limitazione della copertura alle perdite patrimoniali rimanendo quindi esclusi dal risarcimento i danni, come definiti in polizza.

La presente estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza di un importo pari a 1/3 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 2.500,00

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le Condizioni Generali e gli articoli da 1 a 4 della presente Scheda di Copertura.

- per le perdite patrimoniali derivanti da attività di perito del tribunale (CTU), di perito di parte o di perito extragiudiziale. Resta tra le Parti convenuto che l'assicurazione è prestata previa applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo di ciascun sinistro, con il minimo di Euro 2.500,00.
- per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche o integrazioni nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione dei fabbricati di cui l'assicurato stesso risulta essere l'amministratore.
La presente garanzia è operante alla condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori nonché , ove imposto dal decreto legge suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
La presente estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza di un importo pari ad euro 150.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00.
- La garanzia viene estesa inoltre , all'amministrazione di immobili non condominiali per la responsabilità civile derivante all'assicurato unicamente dall'espletamento delle seguenti mansioni:
 - riscossione delle rate di affitto e spese accessorie;
 - determinazione dei canoni di locazione dovuti in base ad aggiornamento od adeguamento dei medesimi in corrispondenza delle disposizioni legislative in materia
 - redazione di rendiconti consuntivi e preventivi nonché dei quadri analitici di ripartizione, per le spese accessorie e per il riscaldamento, determinando gli eventuali conguagli;
 - assunzione e /o licenziamento addetto custodia e/o manutenzione e/o pulizia di immobili;
 - tenuta dei libri paga per l'assistenza previdenziale e simili, rilascio della dichiarazione dei redditi e versamento dei contributi agli Enti mutualistici previdenziali;
 - cura degli impianti e servizi comuni e relativa documentazione d'uso;

- segue -

- compimento degli atti di conservazione dell'immobile nell'interesse della proprietà;
- convocazione di riunioni e/o assemblee degli inquilini e/o con i legali rappresentanti della proprietà.

Inoltre viene compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi della legge 449/97 relativa ai compiti di gestione della procedura per l'ottenimento dei benefici fiscali sulle spese per i lavori di ristrutturazione, manutenzione ordinaria, e/o straordinaria delle parti condominiali.

2 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art.1.6 delle Condizioni Generali, sono altresì escluse le perdite patrimoniali derivanti:

- da omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione;
- da omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;

3 - LIMITI DI RISARCIMENTO

Il massimale indicato in polizza per le perdite patrimoniali rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa.

Per le perdite patrimoniali derivanti da sanzioni di natura fiscale, multe e ammende diverse da quelle escluse dall'Art. 1.6 delle Condizioni Generali la garanzia è prestata nell'ambito del suddetto massimale per sinistro e per annualità assicurativa, sino a concorrenza di 1/3 dello stesso.

Più perdite patrimoniali originate da un medesimo errore od omissione - anche se commessi nell'ambito di diversi mandati in successivi anni solari - saranno considerate come derivanti da un unico sinistro verificatosi nell'annualità in cui è stato commesso il primo errore od omissione.

In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente.

4 - FRANCHIGIA

Resta tra le Parti convenuto che l'assicurazione è prestata previa applicazione di una franchigia, per ciascun sinistro, di Euro 750.00.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(Sono valide se richiamate sul modulo di polizza apponendo una croce alla Configurazione di rischio prescelta.)

D) SERVIZI DI INFORMATICA

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che l'assicurazione è stipulata dal Contraente anche in nome e per conto della società di informatica indicata sul modulo di polizza che svolge servizio di informatica esclusivamente per l'attività professionale svolta dall'Assicurato.

L'assicurazione vale per le perdite patrimoniali cagionate a terzi conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento, di atti, documenti o titoli non al portatore, supporti informatici da qualunque causa determinati. La garanzia s'intende prestata limitatamente al costo di rifacimento degli stessi.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate a terzi per errori compiuti dalla Società stessa, ferme le esclusioni di cui ai punti f) e g) dell'Art. 1.6 delle Condizioni Generali. La Società mantiene il diritto di rivalsa nei confronti dei fornitori della società di informatica indicata sul modulo di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata alla condizione che l'Assicurato si impegni a conservare o a far conservare dai propri clienti, presso le loro sedi, un esemplare dei documenti con esclusione, quindi, di tutte le spese supplementari quali, ad esempio, tempi di studio, analisi, programmazione ed elaborazione.

Inoltre, ad integrazione di quanto previsto dall'Art.1.6 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non vale per:

- le attività di programmazione e di elaborazione finalizzate al servizio bancario;
- i danni cagionati agli elaboratori ed alle apparecchiature elettroniche in genere;
- il pagamento di penali messe a carico dell'Assicurato per il ritardo nella consegna di documenti e nella registrazione o elaborazioni di dati;
- le spese di rifacimento, correzione o modifica di programmi di elaborazione errati.

L'Assicurato dichiara che gli introiti denunciati per il calcolo del premio sono comprensivi del fatturato della società di informatica di cui l'Assicurato stesso si avvale per l'esercizio della sua attività professionale.

La presente estensione di garanzia viene prestata entro il limite di 1/3 del massimale di polizza per sinistro ed anno assicurativo e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di Euro 2.500,00.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le Condizioni Generali e gli articoli da 1 a 4 della presente Scheda di Copertura.

H) PREGRESSA ESTESA FINO A 5 ANNI

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1 punto 1.1 lettera a) e punto 1.1 lettera b - 1) delle Condizioni Generali, la presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato non oltre cinque anni prima della data di effetto dell'assicurazione, non noti all'Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le Condizioni Generali e gli articoli da 1 a 4 della presente Scheda di Copertura



Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod. FI; le Condizioni Aggiuntive sono valide se richiamate sul modulo di polizza apponendo una croce alla Configurazione di rischio prescelta.

OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori od omissioni commessi nell'esercizio delle attività espressamente riservate dalla legge all'esercente la professione di amministratore di stabili condominiali svolta in base agli Artt. 1130 e 1131 del Codice Civile.

L'assicurazione vale inoltre:

- per le perdite patrimoniali cagionate a terzi ed imputabili a fatto colposo o doloso dei collaboratori, praticanti e dipendenti dell'Assicurato, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell' Assicurato;
- per le perdite patrimoniali cagionate a terzi dovute a mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione totale o parziale di attività economiche di qualsiasi genere conseguenti ad un sinistro risarcibile a termini di polizza. La presente garanzia è prestata nell'ambito del massimale indicato in polizza per il sinistro cui si riferisce la richiesta di risarcimento e sino a concorrenza del 10% dello stesso.
- per la perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, supporti informatici da qualunque causa determinati. Limitatamente al costo di rifacimento degli stessi, la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del 20% del massimale di polizza.
- per le perdite patrimoniali derivanti dall'attività svolta dall'assicurato in qualità di sostituto d'imposta (a titolo esemplificativo e non esaustivo : il condominio è diventato sostituto d'imposta a far data 1 gennaio 1998 e pertanto deve effettuare le ritenute d'acconto dell'imposta IRPEF su compensi corrisposti ai professionisti, ai lavoratori dipendenti ed all'amministratore; il condominio deve presentare il modello 770, in via telematica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti i pagamenti ed effettuate le ritenute; il condominio deve rilasciare il CUD attestante gli importi corrisposti, le ritenute ed i contributi versati);
- per le perdite patrimoniali derivanti dalla inosservanza del D.Lgs nr 196 del 30/06/2003 (codice in materia dei dati personali) e successive modifiche alle seguenti condizioni:
 - completo adempimento, da parte del Titolare e/o Responsabile, delle misure di sicurezza disposte dalla legge o dagli atti normativi ad essa connessi;
 - attività di trattamento dei dati limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi dalla garanzia i trattamenti di dati aventi finalità commerciali;
 - limitazione della copertura alle perdite patrimoniali rimanendo quindi esclusi dal risarcimento i danni, come definiti in polizza.

La presente estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza di un importo pari a 1/3 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 2.500,00

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le Condizioni Generali e gli articoli da 1 a 4 della presente Scheda di Copertura.

- per le perdite patrimoniali derivanti da attività di perito del tribunale (CTU), di perito di parte o di perito extragiudiziale. Resta tra le Parti convenuto che l'assicurazione è prestata previa applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo di ciascun sinistro, con il minimo di Euro 2.500,00.
- per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche o integrazioni nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione dei fabbricati di cui l'assicurato stesso risulti essere l'amministratore.
La presente garanzia è operante alla condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori nonché , ove imposto dal decreto legge suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
La presente estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza di un importo pari ad euro 150.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00.
- La garanzia viene estesa inoltre , all'amministrazione di immobili non condominiali per la responsabilità civile derivante all'assicurato unicamente dall'espletamento delle seguenti mansioni:
 - riscossione delle rate di affitto e spese accessorie;
 - determinazione dei canoni di locazione dovuti in base ad aggiornamento od adeguamento dei medesimi in corrispondenza delle disposizioni legislative in materia
 - redazione di rendiconti consuntivi e preventivi nonché dei quadri analitici di ripartizione, per le spese accessorie e per il riscaldamento, determinando gli eventuali conguagli;
 - assunzione e /o licenziamento addetto custodia e/o manutenzione e/o pulizia di immobili;
 - tenuta dei libri paga per l'assistenza previdenziale e simili, rilascio della dichiarazione dei redditi e versamento dei contributi agli Enti mutualistici previdenziali;
 - cura degli impianti e servizi comuni e relativa documentazione d'uso;

- segue -

- compimento degli atti di conservazione dell'immobile nell'interesse della proprietà;
- convocazione di riunioni e/o assemblee degli inquilini e/o con i legali rappresentanti della proprietà.

Inoltre viene compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi della legge 449/97 relativa ai compiti di gestione della procedura per l'ottenimento dei benefici fiscali sulle spese per i lavori di ristrutturazione, manutenzione ordinaria, e/o straordinaria delle parti condominiali.

2 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art.1.6 delle Condizioni Generali, sono altresì escluse le perdite patrimoniali derivanti:

- da omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione;
- da omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;

3 - LIMITI DI RISARCIMENTO

Il massimale indicato in polizza per le perdite patrimoniali rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa.

Per le perdite patrimoniali derivanti da sanzioni di natura fiscale, multe e ammende diverse da quelle escluse dall'Art. 1.6 delle Condizioni Generali la garanzia è prestata nell'ambito del suddetto massimale per sinistro e per annualità assicurativa, sino a concorrenza di 1/3 dello stesso.

Più perdite patrimoniali originate da un medesimo errore od omissione - anche se commessi nell'ambito di diversi mandati in successivi anni solari - saranno considerate come derivanti da un unico sinistro verificatosi nell'annualità in cui è stato commesso il primo errore od omissione.

In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente.

4 - FRANCHIGIA

Resta tra le Parti convenuto che l'assicurazione è prestata previa applicazione di una franchigia, per ciascun sinistro, di Euro 750.00.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(Sono valide se richiamate sul modulo di polizza apponendo una croce alla Configurazione di rischio prescelta.)

D) SERVIZI DI INFORMATICA

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che l'assicurazione è stipulata dal Contraente anche in nome e per conto della società di informatica indicata sul modulo di polizza che svolge servizio di informatica esclusivamente per l'attività professionale svolta dall'Assicurato.

L'assicurazione vale per le perdite patrimoniali cagionate a terzi conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento, di atti, documenti o titoli non al portatore, supporti informatici da qualunque causa determinati. La garanzia s'intende prestata limitatamente al costo di rifacimento degli stessi.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate a terzi per errori compiuti dalla Società stessa, ferme le esclusioni di cui ai punti f) e g) dell'Art. 1.6 delle Condizioni Generali. La Società mantiene il diritto di rivalsa nei confronti dei fornitori della società di informatica indicata sul modulo di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata alla condizione che l'Assicurato si impegni a conservare o a far conservare dai propri clienti, presso le loro sedi, un esemplare dei documenti con esclusione, quindi, di tutte le spese supplementari quali, ad esempio, tempi di studio, analisi, programmazione ed elaborazione.

Inoltre, ad integrazione di quanto previsto dall'Art.1.6 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non vale per:

- le attività di programmazione e di elaborazione finalizzate al servizio bancario;
- i danni cagionati agli elaboratori ed alle apparecchiature elettroniche in genere;
- il pagamento di penali messe a carico dell'Assicurato per il ritardo nella consegna di documenti e nella registrazione o elaborazioni di dati;
- le spese di rifacimento, correzione o modifica di programmi di elaborazione errati.

L'Assicurato dichiara che gli introiti denunciati per il calcolo del premio sono comprensivi del fatturato della società di informatica di cui l'Assicurato stesso si avvale per l'esercizio della sua attività professionale.

La presente estensione di garanzia viene prestata entro il limite di 1/3 del massimale di polizza per sinistro ed anno assicurativo e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di Euro 2.500,00.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le Condizioni Generali e gli articoli da 1 a 4 della presente Scheda di Copertura.

H) PREGRESSA ESTESA FINO A 5 ANNI

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1 punto 1.1 lettera a) e punto 1.1 lettera b - 1) delle Condizioni Generali, la presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato non oltre cinque anni prima della data di effetto dell'assicurazione, non noti all'Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le Condizioni Generali e gli articoli da 1 a 4 della presente Scheda di Copertura